CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DI UN POSTO DI RUOLO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO

TRA

l'Università degli Studi di Ferrara, C.F. n. 80007370382, rappresentata dal Rettore, Prof. Pasquale Nappi, nato a Sassari, il 22.05.1960 e domiciliato per la carica in Ferrara, via Savonarola n. 9, (d'ora innanzi denominata "Università")

E

L' Azienda Thommen Medical AG, con sede legale in Hauptstrasse 26d, Waldenburg, Svizzera e sede operativa in Neckarsulmstrasse 28, Grenchen, Svizzera; Commercial register number: CH-280.3.004.828-3, Company identification number (UID): CHE-109.314.907, VAT number: CHE-109.314.907 MWST rappresentata da Andreas Stutz , nato a Basel il 20.2.1959 e Dr. Peter Röthlisberger, Intl Marketing Sales Director, nato a Trub il 19.8.1966 (d'ora innanzi denominata "Azienda")

VISTA

la Legge 240/10 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che all'art. 24 disciplina la figura del ricercatore a tempo determinato;

PREMESSO

che l'Università ha tra i suoi scopi istituzionali lo sviluppo e la diffusione della cultura, delle scienze e dell'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attività di ricerca e di insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane e straniere;

che l'Università intende, in particolare, sviluppare il settore concorsuale 06/F1:

che l'Azienda, ritenendo che le attività didattiche e di ricerca svolte dall'Università nell'ambito della Parodontologia e della Implantologia rivestano un ruolo rilevante per il progresso delle conoscenze scientifiche ed essendo particolarmente sensibile ed interessata a che l'attività didattica e di ricerca dell'Università di Ferrara in tali settori vengano implementate (vedasi Appendice 1 per maggiori dettagli), intende finanziare un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore concorsuale 06/F1;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. L'Azienda si impegna ad erogare a favore dell'Università un importo complessivo pari a € 146.000 (euro centoquarantaseimila/00) a titolo di finanziamento per la copertura degli oneri relativi ad un posto di ricercatore a tempo determinato (tipo a) a tempo pieno nel settore concorsuale 06/F1.



W

L'Azienda farà fronte all'impegno di cui al precedente comma versando l'importo pattuito in 2 rate così ripartite:

- € 97.334,00 (euro novantasettemilatrecentotrentaquattro/00) entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- € 48.666,00 (euro quarantottomilaseicentossessantasei/00) entro due anni dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo. Tale somma verrà depositata in un conto bancario separato entro sette giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Un estratto in formato pdf proveniente dalla banca, verrà inviato mensilmente all'Università degli Studi di Ferrara a prova del mantenimento di tale somma sul conto bancario separato acceso a favore dell'Università nel rispetto degli impegni assunti dall'Azienda .

L'Azienda si impegna inoltre a versare eventuali somme ulteriori al fine di coprire oneri fiscali e/o contributivi: detti versamenti dovranno essere effettuati, in unica soluzione, dietro semplice richiesta dell'Università entro sessanta (60) giorni dalla richiesta stessa.

- 2. L'Università si impegna ad attivare una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato per il suddetto settore concorsuale.
- 3. Nel caso in cui il ricercatore dovesse risultare vincitore di procedura di valutazione comparativa per un posto di professore associato o ordinario bandito sullo stesso settore dall'Università di Ferrara, l'Azienda si impegna a proseguire l'erogazione del contributo di cui all'art. 1 a parziale finanziamento del nuovo posto di ruolo sino alla scadenza del presente accordo.

Nel caso di cessazione dal servizio del ricercatore prima della scadenza del presente accordo, le Parti provvederanno a disciplinare con nuovo accordo i rispettivi impegni.

- 4. Il presente accordo non avrà efficacia nel caso di sopravvenuti vincoli al regime assunzionale che impediscano l'espletamento della procedura di reclutamento.
- 5. Il presente accordo si concluderà alla scadenza del contratto triennale stipulato tra l'Università e il ricercatore.
- 6. La stipula del presente accordo non comporta obblighi per l'Ateneo ad acquistare prodotti dalla Thommen Medical AG.
- 7. Ogni eventuale modifica del presente accordo dovrà essere concordata dalle Parti con scambio di lettere.
- 8. Le parti convengono di comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo. In mancanza di bonaria composizione, le eventuali controversie saranno decise in sede giudiziale innanzi al Foro competente di Ferrara.
- 09. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 tariffa parte 2 D.P.R. 131/1986, con spesa a carico del richiedente.

Ferrara, li . 2.7. FEB. 2013

L'azienda

Il Presidente

-2

Q

Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore
(Prof. Pasquale Nappi)

FERRARA, 27 FEB. 2019

Place and date:

Walder Sung 15,2,2013.

Thommen Medical AG:

By: Andreas Stutz

Title: CEO

By: Dr. Peter Röthlisberger

Title: Intl. Marketing and Sales Director